

REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ. III
AVV. ETTORE GRIMALDI

29503/12

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 40732/2017 R.G.

TRA

C. M. - res.te in R.

(Avv. G. N.)

- attore -

E

N. S. - res.te in R.

- convenuto contumace -

L. S. - in persona del legale rapp.te p.t.

(Avv. Fulvio Zardo)

- convenuta -

Oggetto: risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.

Svolgimento del processo

Con citazione regolarmente notificata, l'istante sig. C. M. promuoveva il contenzioso per l'accertamento della responsabilità civile e conseguente condanna al risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale occorso in R. in data 02/04/2013 sul G.R.A. (km.), oltre accessori e spese processuali. A sostegno della domanda, l'attore rappresentava che a bordo del proprio veicolo N. con tg. era stato tamponato dal veicolo T. con tg. di proprietà del convenuto N. S.. L'attore lamentava danni personali conseguenti al sinistro.



Si costituiva la convenuta compagnia per contestare le pretese avversarie e contestualmente la inammissibilità dell'azione attorea. Nel prosieguo, esaminate le articolazioni delle parti, si procedeva alle conclusioni. La causa veniva ritualmente in decisione.

Motivi della decisione

Nel merito, si rileva che l'azione spiegata dall'attore afferisce al risarcimento dei danni personali per evento in relazione al quale, come lo stesso attore documenta, è stato già introdotto e definito un giudizio avente ad oggetto il ristoro dei danni materiali. La domanda dell'attore si appalesa, in questo procedimento improcedibile poiché viola il divieto di frazionare la domanda di condanna derivante da un unico fatto illecito (nella specie i danni alla persona e i danni materiali alla propria autovettura). Tal divieto, come illustrato dalla giurisprudenza della S.C. si sostanzia in un comportamento contrario al principio contrattuale generale di correttezza e di buona fede (artt. 1334 e 1337 C.C.).

Sussistono equi motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di ROMA, definitivamente pronunciando, dichiara la improcedibilità della domanda.

Nulla sulle spese.

COSÌ DECISO IN ROMA, 19-10-17

Il Giudice di Pace
AVV. Ettore Grimaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 13.10.17
IL CANCELLIERE
Alessandra Misera